



Comune di RACCONIGI

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

Deliberato dall'III. Sig. Podestà COMUNISTICO

in data

21 Agosto 1981 - IX - 18/10/1981

Approvato dalla G. P. A. in data

10-2-1982 - X



Comune di **RAGGONIGI**

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

CAPITOLO I.

NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 1. — Le fabbriche ed edifici posti nell'abitato comunale devono soddisfare alle leggi della solidità e a quelle del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.

Art. 2. — L'Autorità invigila a questo scopo, sui fabbricati esistenti e provvede nel caso, di innovazioni e costruzioni di nuovi.

Art. 3. — A tale oggetto l'Autorità Comunale è assistita da una Commissione Edilizia, la quale presta gratuitamente l'opera sua, con funzioni puramente consultive.

La Commissione è composta del Podestà o di un suo delegato, che funziona da Presidente, di quattro membri eletti dal Podestà fra le persone notoriamente competenti in materia.

Fa parte della Commissione, con voto consultivo, l'Ufficiale Sanitario.

Potrà anche essere sentito il Perito Civico.

I membri eletti sono rinnovabili per metà ogni biennio e sono sempre rieleggibili.

Nel primo biennio la scadenza dalla sorte; in seguito dalla anzianità di nomina.

Qualora alcuno dei membri elettivi venisse a cessare dall'Ufficio, il Podestà ne farà la surrogazione anche durante il biennio e il nuovo nominato durerà in carica quanto sarebbe normalmente rimasto in ufficio il surrogato.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario. Potrà valersi dell'opera del Segretario Comunale, o di altro funzionario di segreteria da lui delegato, il quale non avrà voto.

Pei componenti la Commissione Edilizia esistono le stesse incompatibilità a ragione di parentela fissate dagli articoli 27 e 136 del T. U. legge Comunale e Provinciale vigente.

Art. 4. — La commissione viene convocata dal Presidente una volta al mese e anche più spesso ove occorra, e per la validità delle deliberazioni sarà necessario l'intervento del Presidente e di almeno due membri elettivi.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti e motivate, stese su apposito registro da firmarsi dai membri intervenuti alla seduta.

Nel caso di parità di voti quello del Presidente si riterrà preponderante.

Art. 5. — Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicate all'abitato del Capoluogo ed in quelle zone nelle quali si sia già formato un centro Edilizio.

CAPITOLO II.

COSTRUZIONI - MODIFICAZIONI E DEMOLIZIONI EDIFICI

Art. 6. — Chiunque intenda intraprendere nuove fabbriche o fare restauri che rechino modificazioni alle già esistenti, chiunque intenda demolire una o più case per non più ricostituirle, od aggregare case segnate con distinti numeri civici deve farne preventiva dichiarazione all'Autorità Comunale, accompagnata dai disegni e progetti; colla firma del proprietario.

I disegni o progetti indicheranno in modo chiaro le opere da eseguirsi, e dovranno essere corredati da quelli relativi ai dettagli delle cornici e delle altre parti decorative dell'Edificio.

Nei disegni saranno pure marcate distintivamente ed in modo da non ammettere equivoco le linee delle fondamenta e dei pozzi e delle fogne e tutte le indicazioni necessarie alla completa illustrazione del progetto.

Per gli edifici nuovi e per quelli attorno a cui si vogliono apportare modificazioni od alterazioni nelle altezze, i disegni dovranno contenere:

- a) Pianta del piano terreno.
- b) Facciata principale e le laterali ogni qualvolta queste differiscano dalla prima.
- c) Una sezione trasversale fatta secondo la linea più importante e che palesi i maggiori particolari.

Oltre alle succitate indicazioni si dovrà pure far constatare delle quote di altezza dei muri e delle facciate, il preciso collocamento degli edifici in rapporto ai finitimi, la larghezza della strada nella quale verranno eretti, e, trattandosi di vie tortuose e ristrette, dovrà unirsi pure il piano dei due lati della via.

Art. 7. — Il Podestà, udito ^{il} parere della commissione Edilizia, può, entro un mese dalla denuncia, indicare in quali parti il progetto debba essere modificato, affinché non siano violate le prescrizioni di leggi o regolamenti, nè sia manifestamente deturpato il pubblico aspetto.

Trascorso detto termine senza osservazioni da parte del Comune, l'interessato potrà eseguire i lavori, a meno che siano contrari a prescrizioni di legge o regolamenti.

Art. 8. — Quando l'edificio sorga in continuità di via o spazio pubblico, prima di costruire muri fuori terra, il proprietario ha l'obbligo di darne avviso all'Autorità Comunale, la quale provvederà, nel termine di un mese, alla visita di ricognizione dello stato delle fondazioni e della linea confinante collo spazio pubblico.

Trascorso detto termine sono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste dal precedente articolo 7.

Art. 9. — Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle altre parti delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, senza prima averne presentati al Municipio i disegni.

Trascorso il termine di un mese senza osservazioni da parte del Comune, i lavori potranno avere esecuzione, a meno che siano contrari a disposizioni di legge o regolamenti.

Art. 10. — Il proprietario è tenuto a far eseguire le opere dichiarate a seconda del progetto e dei disegni approvati, e non potrà provvedere alla esecuzione parziale di essi o modificazioni senza avere presentato una nuova denuncia.

Art. 11. — Qualora chi costruisca voglia sospendere i lavori, dovrà sgombrare il suolo pubblico che avesse occupato, fare le opere a tutela della incolumità pubblica e quei lavori di finimento che lo stato dell'edificio consentisse.

CAPITOLO III.

NORME PER LA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CASE

Art. 12. — E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere.

Art. 13. — Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal capellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 14. — Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame è da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cent. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente, mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

Art. 15. — Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

1/1
o di
edili
stra

In tutti i fabbricati a più piani e per qualunque specie di muratura, dovranno collegare i muri perimetrali e tutti gli altri muri portanti ad ogni ripiano ed al piano di granda, mediante telai di cemento armato dell'altezza non minore di cm. 20 ed estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano".

Art. 16. — Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

Abrogato e
sostituito come
sopra)

~~Art. 17. — In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui all'art. 16.~~

Art. 18. — I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi di centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 19. — Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato approvate con regolamento ~~del luglio 1920 N. 412~~ ed eventuali successive modificazioni.

29 lug 1933
N. 213

Per gli altri materiali si richiamano le norme fissate per la loro accettazione e cioè, per il materiale ferroso, il decreto presidenziale 15 luglio 1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 184 del 10 agosto 1925, e, per i legnami, il decreto ministeriale 30 ottobre 1912 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 285 del 4 dicembre 1912.

Art. 20. — Tutti i progetti che saranno presentati per opere di costruzione o ricostruzione per fabbricati urbani di più piani dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge 24 giugno 1923 N. 1395 e dai relativi regolamenti, nonché ai sensi della legge N. 58 del 3 gennaio 1929 sulle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, il quale professionista assume la responsabilità dell'esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

Art. 21. — Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti art. relativi alle norme di buona costruzione, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Art. 22. — Tutte le nuove fabbriche, come pure quelle a cui si praticino importanti restauri, dovranno entro il termine di mesi sei dal compimento dei relativi lavori essere intonacate all'esterno in modo decente, evitando, cioè, le tinte troppo vive, troppo oscure o disdicevoli all'ornato pubblico.

Vanno però esenti da tali prescrizioni i muri e le facciate di costruzione laterizia a paramento ed in pietra a vista.

E' proibita la colorazione di parte delle facciate e porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, ancorchè di vari proprietari, i quali saranno tenuti di accordarsi fra loro per colorire contemporaneamente e con tinte uniformi i loro fabbricati.

o di grande manutenzione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi per la loro struttura ed altezza od anche per la larghezza delle strade che li circondano -

Art. 23. — I muri di cinta, oltre ad essere intonacati nei modi prescritti dall'articolo precedente, dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio alla incolumità pubblica e alla estetica.

Lo stillicidio dovrà rivolgersi possibilmente all'intorno in modo da non danneggiare i pubblici passaggi.

Art. 24. — Il Podestà, quando lo giudichi necessario, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che siano tinteggiate a spese dei rispettivi possessori, e previi i dovuti restauri ai cornicioni ed intonachi dei muri, le case prospicienti le piazze e le vie pubbliche.

A tale scopo il Podestà farà notificare ai proprietari una intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione.

Art. 25. — L'altezza degli edifici di nuova costruzione e di quelli a ricostruirsi e che si vogliono rialzare, prospicienti le vie pubbliche, non potrà mai essere maggiore di una volta e mezzo la larghezza delle vie stesse.

Qualunque sia questa larghezza, potranno sempre raggiungere i metri 7 e non mai superare i 14 metri.

Tale disposizione vale anche per gli edifici prospicienti le piazze pubbliche, qualunque sia l'ampiezza di esse.

I cortili interni dovranno avere un'ampiezza eguale almeno alla quarta parte delle facciate dei muri che li recingono. //

Art. 26. — Le case attualmente esistenti dovranno confermarsi al disposto dell'art. precedente in caso di ricostruzione.

Sono esenti però da tale obbligo le chiese e quelle case che per ragioni di ornamento od in virtù dello stabile cui appartengono non potessero adattarsi alla prescrizione sud-letta senza nuocere all'arte.

Art. 27. — L'altezza di un edificio sarà presa alla metà della sua lunghezza dal marciapiedi o del suolo fisso, comprendendo nella misura anche gli abbaini, i cornicioni, i parapetti, quando questi formano corpo continuo.

Art. 28. — Nelle case di nuova costruzione ed in quelle attualmente esistenti per le quali sia richiesta una trasformazione nelle sezioni verticali, l'altezza del piano non potrà essere inferiore ai metri 4 e quello dei piani superiori di metri 3.

Art. 29. — Nelle nuove costruzioni o restauri che traggono seco la trasformazione a nuovo delle aperture delle botteghe, porte od usci verso le pubbliche vie, portici o piazze, le imposte dovranno adattarsi in modo che non vengano ad aprirsi esteriormente né avere alcun sporto, risalto o gradino sporgente su suolo pubblico.

E' vietato collocare a piano terreno lungo le vie piazze e vicoli pubblici inferriate sporgenti oltre gli stipiti delle finestre.

I davanzali di queste non potranno sporgere oltre centimetri 6.

Art. 30. — Le botteghe e porte sotto i portici e verso le piazze e le vie dovranno essere ridotte in modo che si aprano internamente ed i loro volti siano, e per ciascuna casa, portati a livello.

Le finestre la cui elevazione dal suolo delle vie o piazze sia minore di metri 2.50 non potranno essere fornite di imposte esterne a chiudimento né di persiane che si aprano esternamente.

Quando però lo stile del fabbricato lo richieda, sarà fatta facoltà di collocare inferriate aventi lo sporto non superiore ai 25 centimetri all'altezza di metri 2 dal suolo pubblico.

Art. 31. — Le balconate, le verande ed i terrazzini verso le vie o piazze pubbliche, da costruirsi sia in edifici già esistenti, sia in edifici nuovi, dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore di metri 4 misurata dal suolo al modiglione.

Lo sporto dei balconi in massima è fissato da 10 a 95 centimetri sulle vie principali e nelle piazze.

Nelle vie secondarie il Podestà giudicherà in merito ogni qualvolta se ne presenti il bisogno.

Art. 32. — I lucernari destinati ad illuminare i sotterranei serventi ad uso di deposito di materie combustibili, dovranno essere muniti, oltrechè dell'inferriata, di una graticola di filo metallico, i cui vani non siano superiori ad un quarto di centimetro quadrato.

Art. 33. — Ogni fabbricato dovrà avere il tetto munito di grondaia per ricevere ed esportare le acque pluviali.

A tale effetto dovranno disporvi verticalmente entro i muri convenienti tubi di scarico con accesso nelle chiaviche o nel suolo pubblico.

Art. 34. — Negli edifici già esistenti è vietato la costruzione di latrine all'esterno del fabbricato sporgenti sul suolo pubblico; negli edifici da costruirsi è vietata la costruzione all'esterno quando apporti uno scorcio edilizio.

Art. 35. — La posizione e la conservazione dei numeri civici è per legge a carico del comune. I proprietari saranno tenuti al ripristino delle tabelle relative solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile e non quando la rimozione delle tabelle stesse sia la conseguenza di lavori da essi fatti sui propri edifici.

Art. 36. — Le facciate degli edifici di nuova costruzione prospicienti le vie e piazze pubbliche dovranno essere limitate superiormente da regolari cornicioni.

Il cornicione dovrà essere in massoneria e quando lo stile della casa lo richieda potrà venire sostituito da soffitto.

Nei sobborghi e nelle vie di minore importanza l'Autorità Comunale potrà dispensare i proprietari di case dall'obbligo del cornicione, sempre quando sia evidente l'inutilità di esso.

Art. 37. — Nelle fronti dei fabbricati prospicienti le vie e piazze pubbliche o visti dal suolo pubblico, sono vietate le balconate in legno.

I lastroni dei balconi dovranno essere di pietra e quelli sporgenti oltre 25 centimetri dal muro dovranno essere sostenuti da modiglioni di cemento armato o parimetri di pietra.

Art. 38. — I cornicioni, i fumaioli, le travi dei solai ed in genere ogni sporgenza che presenti qualche pericolo dovrà essere sufficientemente rafforzata secondo i metodi di uso.

Art. 39. — I proprietari, dietro ingiunzione del Podestà, sono tenuti alla pronta separazione e demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili che minacciassero rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'Ufficio per frapposto ritardo oltre la penalità del caso, osservando il pro-

cedimento dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici, e salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione del testo unico della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. Decreto 30 dicembre 1923 N. 2839.

Art. 40. — All' autorità Comunale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di far applicare e di applicare a propria cura e spesa, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliche;

a) Le mensole, i ganci, i tubi, i fanali, ecc. per la pubblica illuminazione, qualora le strettezze o le particolari condizioni della via, non consentano di provvedere diversamente all'impianto dell'illuminazione medesima.

b) Le indicazioni dei nomi delle vie, delle piazze, corsi, vicoli, numeri civici e segnalazioni stradali in genere.

c) Le piastrine e i capisaldi per indicazioni altrimetriche di tracciamenti ed idranti.

Art. 41. — Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura nella fronte di un fabbricato, nel quale si trovi collocato uno degli oggetti di cui sopra, dovrà accordarsi prima di iniziare l'opera, coll' Autorità Comunale che prescriverà i provvedimenti opportuni.

Tanto vale anche nel caso che debbasi procedere a demolizione di fabbricati per non più ricostruirli.

TITOLO IV.

NORME PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO E PER LA SICUREZZA

Art. 42. — Quando in caso di nuova fabbrica, o di ricostruzione o restauro delle case od edifici in genere, per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza o di altro spazio pubblico, l' Autorità Comunale potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza però delle norme e prescrizioni, che, sentita la Commissione Edilizia, saranno, a seconda dei casi, precisate.

Le ponteggiature da impiantarsi per fabbrica, od altro, lungo spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, dovranno essere costrutte in modo da escludere la caduta di materia qualsiasi, ed avranno i fianchi verso questi spazi muniti di stioie, arelle od assiti, soddisfacendo ad ogni esigenza di solidità e di sicurezza per il pubblico o per gli operai.

Art. 43. — Lo spazio destinato alla costruzione o ricostruzione degli edifici dovrà essere convenientemente recinto con apposito steccato solido, alla porta del quale dovrà figurare il divieto d'ingresso agli estranei al lavoro, e di notte dovrà essere munito di un numero sufficiente di lumi.

In caso di semplice riparazione o restauro di fabbricati gli interessati dovranno collocare appositi segnali, e lumi di notte, ad avviso del pubblico.

Art. 44. — E' vietato di gettare sulla pubblica via materiale di demolizione, ancorchè minuti i quali debbono essere raccolti e calati abbasso colle debite precauzioni in panierì o mediante canali, ovvero legati con corde.

Art. 45. — Le vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche, saranno senza indugio sgomberati dai materiali di approvvigionamento, macerie o altro.

Solo in caso di assoluta necessità l' Autorità Comunale potrà permettere il deposito temporaneo colle norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

Art. 46. — Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili, esterni, paracarri, latrine, oggetti, grondaie eccessive, tettoie sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno, che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità Comunale potrà ordinare la demolizione o rimozione quando sianvi ragioni di interesse pubblico salvo il diritto ad eventuali indennità dovute al proprietario o ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio e delle parti in questione.

Art. 47. — Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti, e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico, provvedendo tosto al ripristino del suolo manomesso.

L'identica prescrizione vale anche per il ripristino del selciato manomesso per costruzioni o riparazioni di condotte, fogne ecc.

TITOLO V.

EDIFICI AVENTI FREGIO ARTISTICO O STORICO

Art. 48. — Salvo le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, senza darne previo avviso al Podestà, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà udito il parere della Commissione Edilizia, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art. 49. — Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

TITOLO VI.

VISITE DEI DELEGATI COMUNALI

CONTRAVVENZIONI - PROCEDIMENTI PENALI

Art. 50. — Le località nelle quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali ogni qualvolta si presentino per ispezionare i lavori.

Art. 51. — I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti a termini dell'art. 226 della legge comunale provinciale 4 febbraio 1915 N. 148 e successive modificazioni (R. D. 30 dicembre 1923 N. 2839, R. D. L. 23 maggio 1924 N. 867 - Legge 26 febbraio 1928 A-VI - N. 613).

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art. 153 della Legge stessa e 378 della Legge sui lavori pubblici.

Aggirante adotta con deliberazione 18 ottobre 1931 - 11

1° Per i provvedimenti che si sono dovuti adottare
industriali; ammassati, da parte o loro
dipendenti, si richiama la legge, che
regolava il regolamento generale di igiene
del lavoro, approvato con R. D. N. 1741 del 24
1° 580. La esecuzione per l'applicazione
della legge del regolamento di igiene del
lavoro è esercitata dagli organi e secondo
le disposizioni di cui agli art. 53-54-55
del regolamento.

2° Per la lotta contro i pericoli
industriali, resta presso l'Ufficio della
Sanità e il Centro di igiene del
lavoro per i provvedimenti di
competenza, ai sensi del regolamento
generale di igiene del lavoro.

Comune di

RACCONIGI

Verbale di deliberazione dell'III. Sig. Podestà in data 14/11/24

Oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA - APPROVAZIONE

L'anno millenovecento ventuno (XXI) alli ventuno del
mese di Agosto in Racconigi

e nel Palazzo Municipale, Assessorato assistito dal Segretario del Comune,

ha preso la seguente deliberazione in merito all'oggetto di cui sopra:

Viste le circolari Prefettive d'ordine 30
Luglio 1924 N. 11750-12706 Div. 4;

Inteso il parere dell'Ufficio Tecnico;

Ritenuto che per meglio disciplinare l'esecuzione di opere edilizie, e tutelare
convenientemente l'igiene e l'estetica del luogo appare necessario dettare e appli-
care disposizioni ben coordinate ed opportune

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Edilizia infra trascritto.

Del che si fa risultare col presente verbale letto, approvato e firmato a
termine di legge.

Al. Vignani, Sindaco

IL PODESTÀ

IL SEGRETARIO

Primo: Prof. G. G. G.

St. A. J. G. G.

Per copia conforme ad un...

[Signature]

Wollstadt im Saucenim deli herpores
18. Oktober 1937-IV



Modificato con deliberazione in data
20-9-1935 approvata dalla P. Prefettura
di Cumo con n° 33824/4597 Div. II
Visto ed approvato dalla G. P. Q. in seduta
del 11-9-1935 n° 4597. Cumo 13-9-1935. XIII:

p. 78 Prefetto
f. 5 Scivano

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale dell'edilizia e delle opere igieniche
Dir. VII n° 13914 di prot.
Visto per l'omologazione - Roma 23 Ottobre 1935

p. Il Ministro

firma non leggibile



Comune di *Racconigi*

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

Deliberato dall'III. Sig. ~~Podestà~~ *Commissario Prefettorio*
in data *31 agosto 1931* ^{N. 27} *- 18-10-1931*

Approvato dalla G. P. A. in data *10-2-1932* *- X. N. 32.888. Div. A.*



Aggiunte adottate con deliberazione 18 ottobre 1931-X:

1°) Nei riguardi dei locali destinati alle aziende industriali, commerciali ed agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme e le sanzioni del Regolamento Generale di igiene del lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927 n° 530 - la vigila per l'applicazione delle norme del Regolamento di igiene del lavoro è esercitata dagli organi secondo le disposizioni di cui agli art. 48, 53, 54 e 55 del Regolamento predetto

2°) Qualora si tratti di costruzioni per aziende industriali resta fermo l'obbligo della denuncia al Circolo dell'Ispettorato Corporativo per i provvedimenti di sua competenza, ai sensi del Regolamento Generale di igiene del lavoro →

Comune di

Rauischi

N. 27-

Verbale di deliberazione dell'Ill. Sig. ~~Podestà~~

Commissario Prefettizio

Oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA - APPROVAZIONE

L'anno millenovecento trentuno (IX) alli trentuno del
mese di agosto in Rauischi
e nel Palazzo Municipale, l'Ill. Sig. Podestà, assistito dal Segretario del Comune,

ha preso la seguente deliberazione in merito all'oggetto di cui sopra:
le Circolari Prefettizie 9 aprile e 30 luglio 1931 n. 11750-12795
-H-;

~~IL PODESTA~~
Sentito il parere dell'Ufficio Tenico Comunale;
ritenuto che per meglio disciplinare l'esecuzione di opere edilizie, e tutelare
convenientemente l'igiene e l'estetica del luogo appare necessario dettare e appli-
care disposizioni ben coordinate ed opportune

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Edilizia infra trascritto.

Del che si fa risultare col presente verbale letto, approvato e firmato a
termine di legge.

All'originale firmati!

~~IL PODESTA~~

Il Commissario Prefettizio

Imberti

IL SEGRETARIO

A. G. Peyretti

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario
firmato A. G. Peyretti

Relazione di pubblicazione.

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno ~~domenico~~ *martedì 3 settembre 1931* senza opposizioni.

Li *4 settembre 1931 - IX*

IL SEGRETARIO COMUNALE

f. a. g. Perinetti

Approvazione tutoria.

32888
Div. 4 - N. ~~13276~~

per ratifica
Visto ed approvato dalla G. P. A. in seduta del *10-2-1932-X*

Li *13-2-1932 - X*

p. IL PREFETTO

firmato Palladini

Pubblicazione definitiva.

Si certifica che il presente Regolamento dopo la regolare approvazione della G. P. A., ed ai sensi dell'art. 129 del Regolamento per la esecuzione della Legge Comunale e Provinciale venne pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dalli

16 febbraio 1932 alli *2 Mayo 1932*

Li *2 Mayo 1932 - X*

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Visto per l'omologazione da parte del Ministero dei LL. PP. (Direz. Gen. Edilizia e Port.) Div. VI - N. 3301 di protocollo.

Roma, li

IL MINISTRO